

Allegato "A" al numero 138.335/44.696 di Repertorio.

STATUTO SOCIALE

dell'associazione "Fly Torino".

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita una associazione denominata "Fly Torino".

L'associazione ha sede in Torino, via Osasco n. 73.

L'associazione, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, su proposta del consiglio direttivo, potrà istituire sedi anche in altre località del Piemonte, aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali, richiedere il riconoscimento della personalità giuridica presso la Regione Piemonte.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione non ha fini di lucro ed è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Gli scopi perseguiti dall'associazione sono i seguenti:

1) Sostenere, con tutti i mezzi consentiti dalla legge, la promozione dell'Aeroporto di Torino Caselle come aeroporto dei Piemontesi.

2) Presentare all'Ente gestore dell'aeroporto di Torino Caselle e ai suoi azionisti di riferimento suggerimenti in termini di voli da attivare, servizi da offrire e quant'altro

#p#

necessario al raggiungimento di un alto livello di qualità del servizio.

3) Promuovere presso gli Enti preposti lo sviluppo del sistema multimodale di collegamento dell'aeroporto.

4) Organizzare eventi e intraprendere iniziative di qualunque genere atte a promuovere la conoscenza dell'aeroporto e dei suoi servizi presso studenti, cittadini, agenzie di viaggio, tour operator e verso qualunque soggetto potenzialmente interessato.

5) Promuovere e sostenere la formazione e l'attività di gruppi di lavoro per il raggiungimento degli scopi statutari.

6) Organizzare attività volte a promuovere la conoscenza dell'Aeroporto di Torino Caselle, lo sviluppo della Città di Torino, la cultura aeronautica e la cultura turistica.

7) Intraprendere e mantenere relazioni con tutte le persone fisiche e giuridiche che possono contribuire al raggiungimento degli scopi statutari.

8) Promuovere e attuare ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli

##

associati.

Articolo 4 - Soci - Domanda di ammissione

I soci sono di tipo:

- Ordinario.
- Ordinario giovane.
- Ordinario fuorisede.
- Sostenitore.
- Onorario.

Socio ordinario

I soci ordinari sono persone fisiche e giuridiche che rispondono alle finalità previste dall'articolo 2, in essi compresi i soci ordinari giovani e i soci ordinari fuorisede.

Socio ordinario giovane

La qualifica di socio ordinario giovane è assegnata ai richiedenti di età uguale o inferiore ai venticinque (25) anni compiuti, previa presentazione di un certificato d'età. Tale limite di età è elevato a trenta (30) se il richiedente è iscritto ad un corso di studi universitario, dietro presentazione di certificazione attestante la qualifica di studente.

Socio ordinario fuorisede

La qualifica di socio ordinario fuorisede è assegnata previa

#p#

presentazione di un documento che attesti la residenza fuori dalla Regione Piemonte.

Per ottenere la qualifica di socio ordinario, ordinario giovane e ordinario fuorisede, dovrà essere presentata apposita domanda indirizzata al consiglio direttivo dell'associazione.

Le domande di iscrizione di persone fisiche minorenni saranno accettate solo se accompagnate da dichiarazione d'assenso degli esercenti la patria potestà o la tutela legale.

Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio direttivo.

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite.

I soci si impegnano a osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Socio sostenitore

I soci sostenitori sono coloro che versano all'associazione una quota considerata di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

I soci sostenitori non sono tenuti al pagamento della quota

##

sociale e non hanno diritto al voto nelle assemblee.

Socio onorario

La qualifica di socio onorario è attribuita dal consiglio direttivo a persone fisiche o giuridiche che abbiano conseguito particolari requisiti per l'attività svolta a favore dell'associazione o contribuito in modo economicamente significativo alla sua attività.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto al voto nelle assemblee.

L'associazione può utilizzare i dati personali che le pervengono da tutti i soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderli pubblici soltanto previo assenso degli interessati.

Articolo 5 - Cessazione dalla qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 4;
- l'esclusione deliberata dal consiglio a carico di quei soci che avessero contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per motivi che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri.

#p#

Il socio può, in ogni tempo, recedere dall'associazione con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il trentun dicembre.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota sociale nè all'abbuono di quella dovuta per l'esercizio in corso.

Articolo 6 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea generale.
- Il presidente, il vice-presidente, il segretario, il tesoriere.
- Il consiglio direttivo.
- I revisori dei conti.
- Il collegio dei probiviri.

Articolo 7 - Assemblea generale

L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione almeno una volta all'anno entro il trentun marzo per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso inviato a ciascun associato e pubblicato nella bacheca dell'associazione almeno quattordici (14) giorni prima dell'adunanza.

E' ammesso l'invio degli avvisi anche esclusivamente tramite

#p#

e-mail e la pubblicazione in una bacheca elettronica e/o sul sito internet dell'associazione.

L'assemblea generale è convocata altresì ogni qualvolta il presidente dell'associazione o almeno la metà dei componenti del consiglio lo ritenga opportuno e quando almeno un quarto dei soci lo richieda.

Hanno diritto d'intervento tutti gli associati (ordinari, ordinari giovani, ordinari fuorisede) in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri associati, esclusi i membri del consiglio.

E' ammessa una delega per socio.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- 1) Fissare le direttive per l'attività dell'associazione.
- 2) Eleggere il presidente dell'associazione a eccezione del primo che è nominato all'atto costitutivo.
- 3) Eleggere i membri del consiglio direttivo a eccezione dei primi che sono nominati all'atto costitutivo.
- 4) Eleggere il collegio dei revisori dei conti.
- 5) Eleggere il collegio dei probiviri.
- 6) Discutere e deliberare relativamente a ogni altro argomento a essa demandato per statuto.
- 7) Stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei

##

contributi dovuti dagli associati.

8) Approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al trentun dicembre di ogni anno.

9) Approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

Articolo 8 - Validità delle assemblee

L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide, in prima convocazione, quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea generale

#p#

straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà degli associati.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Lo scioglimento dell'associazione e le modifiche dello statuto richiederanno il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9 - Il presidente

Il presidente dell'associazione dura in carica due (2) anni e può essere rieletto.

Esso ha la rappresentanza legale dell'associazione e a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio.

Articolo 10 - Il consiglio direttivo

Il consiglio è formato da un minimo di sette (7) membri a un massimo di quindici (15) membri.

Articolo 11 - Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o almeno tre (3) dei suoi membri lo richiedano.

Articolo 12 - Validità delle riunioni del consiglio direttivo

##

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

Articolo 13 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione.

In particolare:

- E' investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale.

- Provvede alla nomina del segretario dell'associazione.

- Provvede alla nomina del tesoriere.

- Può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi e a speciali commissioni lo studio

di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune delle associate.

- Può convocare l'assemblea generale dell'associazione.
- Propone all'assemblea generale la misura dei contributi a carico degli associati.
- Propone all'assemblea l'approvazione del regolamento previsto all'articolo 22°.
- Predispone il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.

Il consiglio direttivo rimane in carica due (2) anni, con le seguenti eccezioni:

- Sostituzione del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.
- Dimissioni volontarie o espulsioni per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.

Articolo 14 - Il segretario

Spetta al segretario:

#p#

- Redigere i verbali dell'assemblea generale e del consiglio direttivo.

- Diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal presidente.

Articolo 15 - Il tesoriere

Spetta al tesoriere:

- Tenere la contabilità.

- Emettere mandati di pagamento, con il concorso del presidente.

- Tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del presidente.

Articolo 16 - I revisori dei conti

La gestione dell'associazione è controllata da un collegio dei revisori, costituito da tre (3) componenti, eletti dall'assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e

#p#

potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 17 - I probiviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea.

I probiviri dureranno in carica due (2) anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 18 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali hanno la durata dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 19 - Libri associativi

L'associazione terrà:

- Il libro verbali assemblee, a cura del segretario.
- Il libro verbali consiglio direttivo, a cura del segretario.
- Il libro giornale, a cura del tesoriere.
- Il libro degli associati e il libro verbali dei revisori dei

##

conti, a cura del tesoriere.

Articolo 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote versate dai soci, da contributi e sovvenzioni devoluti da soggetti pubblici e privati, da lasciti e donazioni, da proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio e dallo svolgimento della propria attività al netto delle passività.

Articolo 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità nel luogo in cui ha la sede.

Articolo 22 - Regolamento

Il consiglio direttivo provvederà alla redazione di un regolamento interno che, in particolare, dovrà stabilire le modalità per le elezioni delle cariche e per l'ammontare del contributo annuale, che sarà approvato dall'assemblea generale con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci aventi diritto al voto.

#p#

Articolo 23 - Disposizione generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in
materia.

Visto per inserzione.

Torino, 7 dicembre 2007

In originale firmati:

Angelo Enzo Conti

Fabrizio Balda

Sergio Ferrero

Mario Francesco Bertodo

Franco Fiz

Roberto Leone

Valentino Magazzù

Roberto Manganelli

Nicola Romano

Giovanni Salomone

Michele Stillavato

Alberto Zampieri

MAURIZIO PODIO - Notaio